

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 57

del 13-1-2021

## O G G E T T O

Convenzione tra quest'Azienda ULSS e la Casa di Riposo "Residenza Montalbieri" di Valdagno (VI).

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 62

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che, con richiesta formulata per le vie brevi, in ragione della situazione contingente ricollegata alla diffusione del COVID-19, la Residenza "Montalbieri" di Valdagno (VI) ha chiesto di potersi avvalere della collaborazione di personale del Comparto Sanità di quest'Azienda.

Visto l'art. 23-bis. Comma 7, del d.lgs n. 165/2001 che prevede che le amministrazioni possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale non solo presso altre pubbliche amministrazioni, ma anche presso imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, che disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie.

Rappresentato inoltre che con la "Residenza" Montalbieri" è stato rinnovato l'accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici quale struttura accreditata che eroga prestazioni sociali e , sociosanitarie, giusta deliberazione n.1702 del 4.11.2020.

Ritenuta di fondamentale importanza la sinergia operativa tra l'Azienda e i vari Enti che operano nell'ambito sanitario e socio sanitario, in questo particolare momento di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19. In particolare si ritiene necessario e proficuo implementare forme di supporto reciproco tra Aziende Sanitarie e Case di Riposo per far fronte al contrasto alla diffusione del Covid 19 in contesti operativi caratterizzati dalla particolare vulnerabilità dei pazienti, con eventuali ricadute sull'ospedalizzazione degli ospiti.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione, tra questa Azienda ULSS e la Residenza "Montalbieri" di Valdagno (VI) per l'attività di collaborazione con personale di quest'Azienda ULSS, assegnato temporaneamente presso la suddetta Residenza, nel testo alla presente deliberazione quale sua parte integrante essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

**IL COMMISSARIO**

**DELIBERA**

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Convenzione tra l'ULSS n. 8 Berica e la Residenza "Montalbieri" di Valdagno (VI), per l'attività di collaborazione con personale di questa Azienda ULSS, assegnato temporaneamente presso la suddetta Residenza, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte essenziale ed integrante;

3. di dare atto che l'applicazione della convenzione di cui al punto 2. non comporta alcun costo a carico di questa Azienda ULSS;
4. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo on - line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario  
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO  
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 14-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 14-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---

## **CONVENZIONE**

### **TRA L'AZIENDA ULSS N° 8 BERICA E LA RESIDENZA "MONTALBIERI" DI VALDAGNO**

L'Azienda U.L.S.S. n° 8 Berica con sede legale in Viale Rodolfi 37 a Vicenza, Codice Fiscale e Partita IVA n° 02441500242, nella persona del Direttore Generale dr. Giovanni Pavesi

#### **E**

la Casa di Riposo "Residenza Montalbieri" di Valdagno (VI) con sede legale in Via Monte Alberi, n. 2, 36078 Castelvechio Valdagno (VI), C.F. e P. IVA 05252550966, nella persona del Suo Direttore dott. Aceto Cosimo.

Premesso che la Casa di Riposo "Residenza Montalbieri" di Valdagno ha chiesto di potersi avvalere della collaborazione, mediante il distacco, di personale del Comparto Sanità di questa Azienda ULSS n° 8 Berica, per un supporto nella gestione dell'emergenza sanitaria ricollegata alla diffusione del COVID-19.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

#### **QUANTO SEGUE**

##### **ART. 1**

Il presente protocollo d'intesa, stipulato ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs n. 165/2001, ha per oggetto la disciplina del distacco presso la Casa di Riposo "Residenza Montalbieri" di Valdagno (VI), (di seguito Casa di Riposo) di dipendenti del personale del Comparto Sanità dell'Azienda ULSS . n. 8 Berica (di seguito: Azienda), per lo svolgimento delle attività di competenza del profilo professionale di appartenenza, al fine di attuare sinergie operative fra i due Enti, nell'interesse specifico di contrastare il diffondersi del coronavirus COVID-19.

##### **ART. 2**

Il rapporto di lavoro instaurato dall'Azienda con il personale distaccato presso la Casa di Riposo rimane ad ogni effetto giuridico in capo all'Azienda, ferma restando l'attività prestata a favore della suddetta Struttura.

Per il personale dipendente, per tutto il periodo di distacco, l'attività prestata è equiparata al servizio svolto presso l'Azienda, con applicazione degli istituti previsti dai CC.NN.LL.LL del Comparto Sanità.

A conclusione del periodo di distacco, il personale aziendale ritornerà ad ogni effetto a rendere le proprie prestazioni presso l'Azienda.

L'Azienda procederà con comunicazione formale ad assegnare il personale presso la Casa di Riposo, con indicazione della decorrenza, nonché della durata dell'assegnazione stessa.

### **ART. 3**

Nell'espletamento delle funzioni attribuite, e per il periodo di distacco, il personale aziendale sarà inserito, funzionalmente, presso la Casa di Riposo, e dovrà attenersi al relativo modello organizzativo di lavoro, nonché ai regolamenti della Casa di Riposo. La Casa di Riposo affiderà al personale distaccato le mansioni connesse al profilo professionale di appartenenza.

### **ART. 4**

L'Azienda provvederà a corrispondere al personale distaccato la retribuzione ordinariamente spettante, sulla base del relativo contratto di lavoro, ed a richiederne il totale rimborso alla Casa di Riposo, cui compete di comunicare la turnazione del lavoro effettuato, anche al fine di corrispondere, i componenti accessori previsti dai vigenti CC.NN.LL.LL. Comparto Sanità.

### **ART. 5**

La copertura assicurativa per gli infortuni compete all'Azienda che chiederà il rimborso della quota dei relativi premi alla Casa di Riposo.

La Casa di Riposo è obbligata a ad assicurare, con propria polizza, per la responsabilità civile verso terzi il personale dell'Azienda distaccato.

La presente convenzione non produrrà alcun costo a carico dell'Azienda.

La Casa di Riposo comunicherà tempestivamente all'Azienda: infortuni, malattia, permessi e congedi ordinari, riferiti al personale temporaneamente distaccato.

### **ART. 6**

Le Parti attestano che il servizio prestato dal personale distaccato in virtù della presente convenzione non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali dell'Azienda e che lo stesso non può configurare un rapporto di lavoro subordinato con la Casa di Riposo che usufruisce delle prestazioni.

### **ART. 7**

La presente convenzione decorre dal mese di novembre, con durata fino al 31 marzo 2021, prorogabile in accordo fra le Parti.

### **ART. 8**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, Parte della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 e successive m. ed i., a cura e spese della parte richiedente.

La presente convenzione non è soggetta a bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Vicenza .....

**per l'Azienda ULSS n° 8 Berica**  
**IL COMMISSARIO**  
**Giovanni Pavesi**

---

**per la Residenza "Montalbieri"**  
**IL DIRETTORE**  
**Cosimo Aceto**

---